

Deliberazione 16 febbraio 2009 – ARG/elt 17/09

Iniziative per la promozione dell'adeguamento degli impianti di utenza alimentati in media tensione e modificazioni ed integrazioni alla Parte I dell'Allegato A alla deliberazione del 19 dicembre 2007 n. 333/07 recante Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 febbraio 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2007, n. 333/07, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) come successivamente modificato e integrato;
- gli Allegati B e C alla deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08, come successivamente modificati e integrati;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 25 novembre 2008 - DCO 36/08, recante proposte in materia di iniziative per la promozione dell'adeguamento degli impianti di utenza alimentati in media tensione (di seguito: documento per la consultazione);
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione.

Considerato che:

- la regolazione individuale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe prevede indennizzi automatici a favore dei clienti finali e delle altre utenze MT in caso di superamento degli standard specifici di continuità fissati dall'Autorità, e che tali indennizzi vengano effettivamente erogati solamente nel caso in cui i clienti finali e le altre utenze MT abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza;
- in caso di mancato invio della dichiarazione di adeguatezza i clienti finali e le altre utenze MT sono tenuti al pagamento del corrispettivo tariffario specifico (di seguito: CTS);

- la regolazione vigente prevede che il CTS venga fatturato in bolletta con il criterio del pro-quota giorno, ma lascia alle imprese distributrici e ai venditori la facoltà di determinarne la periodicità di fatturazione;
- come illustrato nel documento per la consultazione il tasso di adeguamento dei clienti e delle altre utenze MT ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità risulta ancora molto basso;
- con il documento per la consultazione l'Autorità, al fine di promuovere l'adeguamento degli impianti dei clienti e delle altre utenze MT, ha formulato proposte in materia di:
 - fatturazione separata del CTS;
 - utilizzazione dei siti internet delle imprese distributrici per comunicazioni dirette e per servizi interattivi ai clienti e altre utenze MT;
 - invio ai clienti e alle altre utenze MT di un opuscolo illustrativo della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e dell'opportunità di adeguamento dei propri impianti;
 - facilitazione di invio della dichiarazione di adeguatezza;
- le osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati hanno in generale condiviso le proposte dell'Autorità, ma hanno evidenziato in particolare rilevanti criticità nel prevedere:
 - una fatturazione separata del CTS; ciò sia da parte delle imprese distributrici che dei venditori;
 - servizi interattivi ai clienti MT sul sito internet dell'impresa distributtrice.

Ritenuto che:

- sia opportuno confermare le proposte dell'Autorità in materia di:
 - utilizzazione dei siti internet delle imprese distributrici per le sole comunicazioni dirette ai clienti e altre utenze MT;
 - invio ai clienti e altre utenze MT di un opuscolo illustrativo della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e delle opportunità di adeguamento dei propri impianti;
 - adozione di meccanismi volti a facilitare l'invio della dichiarazione di adeguatezza;
- sia opportuno, alla luce delle osservazioni pervenute, prevedere:
 - in luogo della fatturazione separata del CTS, una sua evidenziazione separata nei documenti di fatturazione ordinari, con periodicità diversa da quella ordinaria, corredata da ulteriori informazioni volte a incoraggiare i clienti finali e le altre utenze MT all'adeguamento dei propri impianti ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità;
 - che il venditore includa nei documenti di fatturazione ai clienti finali e altre utenze MT, con le medesime frequenze adottate dalle imprese distributrici e senza ritardo, le informazioni ricevute nei documenti di fatturazione dalle stesse imprese distributrici

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 333/07:
 - a. all'articolo 35, comma 4, lettera d), dopo le parole "2008-2011," sono aggiunte le parole "anche tramite il proprio sito internet,";
 - b. all'articolo 37, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"37.6 Ogni impresa distributrice, con frequenza trimestrale (marzo per il primo trimestre e così via), include nei documenti di fatturazione ai clienti finali e altre utenze MT, anche tramite il venditore, le seguenti informazioni:

 - a) l'ammontare annuo del corrispettivo tariffario specifico CTS che il cliente finale o altra utenza MT verserà in assenza di invio della dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 36;
 - b) la quota parte di corrispettivo tariffario specifico CTS corrisposto dal cliente finale o altra utenza MT dall'inizio dell'anno sino alla data di emissione della fattura;
 - c) l'indirizzo del proprio sito internet, ove disponibile, e le informazioni individuali (ad esempio: password, etc) necessarie al cliente finale o altra utenza MT per l'accesso alla sezione ad esso dedicata;
 - d) l'elenco delle seguenti informazioni minime rese disponibili attraverso il proprio sito internet, ove disponibile:
 - i. l'indirizzo postale dell'impresa distributrice cui inviare la dichiarazione di adeguatezza;
 - ii. calcoli esemplificativi del corrispettivo tariffario specifico CTS, anche in accordo alle casistiche previste dall'allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08;
 - iii. l'indicazione che il cliente finale o altra utenza MT, qualora non abbia adeguato i propri impianti ai requisiti tecnici di cui all'articolo 35, non avrà diritto agli indennizzi automatici di cui al comma 34.5 per il numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe eccedenti gli standard specifici di cui all'articolo 33 e ai rimborsi per interruzioni prolungate di cui all'articolo 45 eccedenti gli standard specifici di cui all'articolo 44;
 - iv. l'informazione in relazione alla facoltà per i clienti finali e altre utenze MT prevista al Titolo 8 del presente Testo integrato di richiedere all'impresa distributrice, anche tramite il proprio venditore, la misurazione individuale della qualità della tensione sul punto di consegna e la stipula di contratti per la qualità;
 - v. la quantificazione degli indennizzi automatici di cui al comma 34.5 e dei rimborsi di cui all'articolo 45 per i clienti finali e altre utenze MT che non hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 36, con riferimento alle interruzioni subite nell'anno precedente quello della comunicazione di cui al comma 16.2.

- 37.7 Ogni impresa distributrice include nei documenti di fatturazione le informazioni di cui al comma 37.6, lettere da a) a c), nonché il solo elenco delle informazioni di cui alla lettera d), a partire dalla prima fatturazione successiva al 15 giugno 2009.
- 37.8 Ogni impresa distributrice aggiorna almeno annualmente il proprio sito internet, ove disponibile, con le informazioni di cui al comma 37.6, lettera d), punti da i. a v., e lo rende disponibile ai propri clienti finali e altre utenze MT:
- a) a partire dal giugno 2009 con riferimento ai punti da i. a iv.;
 - b) a partire dal giugno 2010 con riferimento al punto v..
- 37.9 Le imprese distributrici che non dispongono di un sito internet ai fini delle comunicazioni ai clienti finali e altre utenze MT trasmettono le informazioni di cui al comma 37.6, lettera d), in formato cartaceo secondo le medesime tempistiche di cui al comma 37.8, lettere a) e b).
- 37.10 Il venditore è tenuto a inoltrare:
- a) tempestivamente al cliente finale o altra utenza MT, con la medesima frequenza di cui al comma 37.6, le informazioni riportate nei documenti di fatturazione da parte delle imprese distributrici e previste al comma 37.6, lettere da a) a c) nonché il solo elenco delle informazioni di cui alla lettera d);
 - b) all'impresa distributrice di competenza, secondo le tempistiche di cui al comma 60.5, le dichiarazioni di adeguatezza erroneamente inviate allo stesso venditore da parte di clienti finali e altre utenze MT.”;
2. di stabilire che con la comunicazione dei dati di continuità del servizio prevista entro il 31 marzo 2009 ogni impresa distributrice comunichi all'Autorità i propri indirizzi postali ai quali devono essere inviate le dichiarazioni di adeguatezza da parte dei clienti finali e altre utenze in media tensione;
 3. di prevedere che l'Autorità aggiorni il proprio sito internet predisponendo nella sezione consumatori/elettricità un'ulteriore sezione “Adeguamento degli impianti di utenza MT” nella quale verranno pubblicati gli indirizzi postali di cui al punto precedente;
 4. di approvare il contenuto dell'opuscolo illustrativo di cui all'allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, prevedendo in particolare che:
 - a. l'Autorità invii alle imprese distributrici gli opuscoli illustrativi;
 - b. le imprese distributrici provvedano a recapitare gli opuscoli illustrativi presso i punti di prelievo o di immissione dei clienti finali e delle altre utenze in media tensione con impianti non adeguati ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità entro 45 giorni dal ricevimento degli stessi, aggiungendo alla documentazione ricevuta dall'Autorità i soli indirizzi postali ed astenendosi dall'aggiungere secondo qualsivoglia modalità il proprio logo nonché dall'accludere o inviare contestualmente ogni altra comunicazione o documentazione;

5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) l'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
6. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dal giorno successivo alla sua prima pubblicazione.

16 febbraio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis